



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di bilancio 2019, "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";

**VISTO** in particolare, l'articolo 1, comma 891 della predetta legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha previsto che "*Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*";

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*";

**VISTO** in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "*Monitoraggio delle opere pubbliche*", nell'ambito della "*Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante "*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2023, n. 291;



**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65;

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 168 del 13 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2023, n. 221, che, in attuazione dell’articolo 10, comma 11-*sexiesdecies* del citato decreto-legge n. 198 del 2022, ha apportato modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto 3 gennaio 2020, n. 1;

**VISTO** il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante “*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, il quale dispone che: “*I termini per l’aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 31 dicembre 2024. All’attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi*”;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere, per effetto della norma sopra citata, alla modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come già modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 168 del 13 luglio 2023;

**VISTA** la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 47148 del 28 ottobre 2024 con la quale è stato espresso il concerto;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Modifiche all’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1 e s.m.i. – Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi)*

- 1 L’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle



finanze, prot. n. 168 del 13 luglio 2023, è sostituito dal seguente: “*I soggetti attuatori di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenuti ad approvare le progettazioni degli interventi, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o del competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, di cui al Codice dei contratti pubblici, ove previsto, e ad effettuare l’aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 31 dicembre 2024.*”.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali)*

- 1 La denominazione della Direzione generale indicata nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1 e s.m.i., è sostituita, ovunque ricorre, dalla seguente: “*Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali*”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186.
- 2 Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 168 del 13 luglio 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Matteo Salvini

Il Ministro dell’economia e delle finanze  
Giancarlo Giorgetti

